



22039 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. FELICE MANNA

- Rel. Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA

- Consigliere -

Dott. ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

Oggetto

PROFESSIONI

Ud. 15/09/2015 - CC

Cov. 22039

R.G.N. 3022/2015

Rep.

c.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 3022-2015 proposto da:

NR , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEZZAN 65, presso lo studio dell'avvocato ITALIA CAMPERCHIOLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -**contro**

NL , GE , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentati e difesi dall'avvocato CESARE DE MATTEI giusta procura speciale in calce all'atto di costituzione;

- resistenti -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO CELESTE che ha chiesto visto l'art. 38p0 ter cpc che la Corte di Cassazione in camera di consiglio dichiarare la competenza del Tribunale di Milano per non essere la presente causa devoluta ad arbitri, con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza n. 15304/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.



CASSAZIONE.net



IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che con sentenza pubblicata il 23.12.2014 il Tribunale di Milano declinava la propria competenza in favore di quella arbitrale, in relazione alla causa di opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa da LN ed EG

, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'arch. RN

per il pagamento della somma di € 64.468,03, quale corrispettivo di prestazioni professionali;

che nell'interpretare la clausola di cui all'art. 10 del disciplinare di incarico, secondo cui "*Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare di incarico, non risolte in via amichevole, potranno essere deferite ad un collegio di tre arbitri, che giudicherà secondo le norme di diritto escluso il ricorso all'equità*" (questo il contenuto completo della clausola compromissoria, che nei termini anzi detti si ricava non dalla sentenza impugnata ma dall'odierno ricorso per regolamento di competenza), il Tribunale qualificava detto arbitrato come irrituale e non facoltativo, nel senso che detta clausola non introduceva una facoltà di doppia tutela alternativa tra arbitrato irrituale e giudizio di cognizione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Pertanto, se l'esistenza della clausola non escludeva la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), la successiva eccezione di arbitrato sollevata con l'atto d'opposizione ex art. 645 c.p.c. imponeva la declaratoria di nullità del decreto e la rimessione della controversia agli arbitri;

che avverso detta sentenza RN propone regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 819-ter, primo comma c.p.c.;





che, a sostegno, deduce che l'assenza di qualsivoglia riferimento alla (possibile) natura irrituale del procedimento arbitrale, induce a ritenere che la clausola compromissoria avesse natura rituale; e che sottoscrivendo detta clausola le parti contraenti avevano assunto il reciproco, concreto ed attuale obbligo di sottostare alla decisione della parte attrice in ordine alla procedura da seguire per dirimere eventuali controversie;

che ad esso resistono con memoria LN ed EG ;

che il Procuratore generale ha presentato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter, 1° comma c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ha osservato, al riguardo, che in caso di dubbio in ordine all'interpretazione e alla portata della clausola compromissoria, si deve preferire un'interpretazione restrittiva, che valga ad affermare la giurisdizione statale; e che, nella specie, l'adozione del verbo modale reggente ("potranno") induce ragionevolmente a ritenere che le parti avessero contemplato la facoltà di ricorrere agli arbitri, in caso d'insorgenza della lite, come mera alternativa all'esercizio dell'azione giudiziaria;

ritenuto che la clausola in oggetto configuri senz'altro un arbitrato rituale, com'è indiscutibilmente ritraibile dalle espressioni letterali adoperate, ove si consideri che il collegio arbitrale è stato previsto dalle parti per *giudicare delle controversie non risolte in via amichevole, secondo le norme di diritto ed escluso il ricorso all'equità* (ed in tal senso va corretta la motivazione sul fatto processuale operata nella sentenza impugnata);

che, tuttavia, dal carattere rituale della clausola non è in alcun modo deducibile il diritto della parte per prima istante a stabilire, con dichiarazione potestativa di volontà, la sede in cui dirimere le eventuali controversie insorte



con l'altra parte; né alcun peso, nel senso ipotizzato dal P.G., può attribuirsi all'espressione "potranno", contenuta nella clausola;

che, infatti, questa Corte ha già avuto modo di osservare con sentenza n. 6947/04 – quantunque pronunciata in fattispecie diversa (in tema di riconoscimento di lodo straniero) e con riguardo ad una clausola compromissoria espressa in lingua inglese – che l'impiego di un verbo modale reggente non vale a dedurre la mera facoltatività, e dunque la non obbligatorietà, dell'arbitrato quale strumento di definizione delle future controversie tra le parti. Perspicua la motivazione al riguardo, che conviene riportare interamente: *"La tesi è inficiata dall'errore di fondo, di concepire l'esercizio dell'azione altrimenti che come una facoltà. La disponibilità dell'azione comporta di necessità che il suo esercizio - sia l'azione proposta davanti al giudice, o sia essa proposta davanti ad un arbitro (e come che debba qualificarsi quest'ultimo caso) - si configuri come una mera facoltà della parte che vi ha interesse, o come un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale (dunque, mai come un obbligo, e meno che mai come un dovere); onere al quale corrisponde, dall'altra parte, una posizione di mera soggezione (e dunque, anche in tal caso, non propriamente di obbligo o di dovere). È infatti sufficiente tener fermo questo punto, per concluderne che in nessun caso le parti avrebbero potuto correttamente usare, per il ricorso all'arbitrato, verbi significanti dovere o obbligo, come invece si pretende con il motivo in esame. E, se questo era l'unico modo lessicalmente corretto per esprimere la volontà delle parti, di riservare ad un collegio arbitrale la soluzione non negoziata della controversia, è altresì vera la proposizione reciproca; l'espressione adoperata non può avere - sul piano*



giuridico - se non questo significato, perché, altrimenti, non avrebbe alcun significato concorrente al regolamento dei rapporti contrattuali, limitandosi a prevedere una generica facoltà di compromettere in arbitri, che sarebbe stata loro data anche in assenza della clausola (sicché la presente fattispecie non si differenzia sostanzialmente da quella regolata da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1991 n. 6857)";

che, pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la controversia fosse stata compromessa in arbitri e che, di riflesso, dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo;

che dunque il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente;

che ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, ricorrono le condizioni per il raddoppio del pagamento del contributo unificato, a carico della parte ricorrente;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in € 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15.9.2015.

Il Presidente

dr. Stefano Petitti

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 OTT. 2015

oggi
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta

CASSAZIONE.net